

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 24 novembre 1998.**

Angelini, Bergamo, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Danese, Dini, D'Ippolito, Fassino, Ferrari, Malgieri, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Pozza Tascia, Ruberti, Sinisi, Siola, Treu, Turco, Visco.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

« Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico » (5266-ter) *Parere della V Commissione:*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: PECORELLA ed altri: « Modifiche all'articolo 24 della Costituzione recante principi per il giusto processo » (5359) *Parere della II Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: SARACENI ed altri: « Introduzione dell'articolo 110-bis della Costituzione, recante principi per il giusto processo » (5370) *Parere della II Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: SODA ed altri: « Modifica all'articolo 136 della Costituzione, in materia di poteri della Corte costituzionale » (5371);

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997 » (5365) *Parere delle Commissioni I, V, VIIe XII.*

VI Commissione (Finanze):

PERETTI: « Modifica all'articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limiti di deducibilità delle spese relative a mezzi di trasporto per gli agenti e rappresentanti di commercio » (5334); *Parere delle Commissioni I, V, IX e X;*

VII Commissione (Cultura):

ALOI ed altri: « Istituzione della festa nazionale degli alberi » (5325); *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

VIII Commissione (Ambiente):

TURRONI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, con particolare riferimento alla decoibentazione dei vagoni ferroviari » (534); *Parere delle Commissioni I, II, V, IX, X e XII;*

MARIO PEPE e MERLO: « Modifica all'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di distanze minime per la edificazione nei comuni montani » (5355); *Parere delle Commissioni I e II;*

XII Commissione (Affari sociali):

BATTAGLIA ed altri: « Norme in materia di diagnosi precoce e abilitazione linguistica precoce per la sordità preverbale » (5195); *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

XIII Commissione (Agricoltura):

S. 3246-570-2084. — Deputati TATTARINI ed altri; POLI BORTONE ed altri; SIMEONE; PERETTI; MALAGNINO ed altri: « Disciplina delle strade del vino » (*approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge n 570, d'iniziativa del senatore Ucchielli e n 2084, d'iniziativa dei senatori Ferrante ed altri*) (509-946-1176-1518-3490-B) *Parere delle Commissioni I, V, X e XIV;*

MARINACCI ed altri: « Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale » (5281); *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, XII e XIV;*

BURANI PROCACCINI: « Disposizioni per la tutela dell'aceto balsamico di Modena » (5362); *Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.*

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge, già assegnata alla XI Commissione permanente (Lavoro), è deferita, in sede referente, alla XII Commissione permanente (Affari sociale), che ne ha fatto richiesta, per procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, con le proposte di legge nn. 2803, 4383 e 3893:

GIACCO ed altri: « Norme in materia di specializzazione del personale alle attività educative e riabilitative per i bambini handicappati inseriti negli asili nido » (888) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI.*

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 23 novembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati:

PISAPIA ed altri: Articolo 14 del regolamento: autorizzazione alla costituzione di Gruppi parlamentari con meno di venti deputati (doc. II, n. 30).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Trasmissione dall'Assemblea parlamentare dell'UEO.

Il presidente dell'Assemblea parlamentare dell'UEO ha trasmesso il testo di sei raccomandazioni ed una risoluzione approvate nella I parte della 44^a sessione dal 18 al 20 maggio 1998:

« sulla sicurezza di un'Europa allargata — Risposta alla relazione annuale del Consiglio » (doc. XII *bis* n. 56);

« sull'Europa dinanzi all'evolversi della situazione nei Balcani » (doc. XII *bis* n. 57);

« sulle forze di polizia dell'UEO — Risposta alla relazione annuale del Consiglio » (doc. XII *bis* n. 58);

« sulla cooperazione europea in campo navale » (doc. XII *bis* n. 59);

« sulle relazioni dell'UEO con la Russia » (doc. XII *bis* n. 60);

« sui bilanci degli organi ministeriali dell'UEO per l'esercizio finanziario dell'anno 1998 » (doc. XII *bis* n. 61);

« sull'Assemblea dell'UEO e la dimensione parlamentare delle politiche sulla sicurezza » (doc. XII *bis* n. 62).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125,

comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione III (doc. XII bis, nn. 56, 60, 61);

Commissioni riunite III e IV (doc. XII bis, nn. 57, 58, 59, 62);

nonché per il parere, alla XIV Commissione.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 11 novembre 1998, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del dottor Enzo VALBONESI a presidente dell'Ente parco nazionale delle foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Tale richiesta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro della difesa, con lettera in data 23 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b),

della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma annuale di ricerca e sviluppo n. SGD/004/98 relativo al « Joint Strike Fighter » (Jsf), partecipazione alla fase di « Concept Demonstration Phase (CDP) ».

Tale richiesta è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 dicembre 1998.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 23 novembre 1998, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto postelegrafonici.

Tali comunicazioni sono deferite alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controlli e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3551 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 1998, N. 335, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO (APPROVATO DAL SENATO) (5349)

(A.C. 5349 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole: « In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro, »;

al comma 1, capoverso 1, la parola: « 48 » è sostituita dalla seguente: « 45 »;

al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: « competente per territorio », sono aggiunte le seguenti: « , che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni »;

al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: « disciplina collettiva applicabile », sono inserite le seguenti: « più favorevole per i lavoratori »;

al comma 1, capoverso 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. »;

al comma 1, dopo il capoverso 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria ade-

renti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

al comma 1, capoverso 4, le parole: « da lire 50.000 a lire 150.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da lire 100.000 a lire 300.000 »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

*(Disposizioni in materia
di lavoro straordinario).*

1. L'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a: 3. *Identico:*

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5349 — sezione 2)

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario).

1. L'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile più favorevole per i lavoratori, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge. ».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Alemanno).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario).

1. L'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) per eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge. ».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Gazzara).

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro,.

* **1. 38.** Colucci, Polizzi, Tringali, Contento, Alemanno, Iacobellis.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: In via transitoria, in

attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro,.

* **1. 1.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro,.

* **1. 2.** Lombardi, Delbono, Widmann.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro, *con le seguenti:* In attesa della ricezione della direttiva 93/104/CE

1. 41. Alemanno.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.

1. 40. Cangemi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. Nelle imprese industriali il datore di lavoro ricorre alle prestazioni di lavoro straordinario, dandone motivata comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alla Direzione provinciale del lavoro + settore ispezioni del lavoro competente per territorio che vigila sull'osservanza delle norme di cui al prescritto articolo e formula, ove occorre, opportune disposizioni. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere comunicato per i primi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione in caso di superamento delle 45 ore settimanali; per i successivi 180 giorni in caso di superamento delle 44 ore settimanali; per i successivi 180 giorni in caso di superamento delle 40 ore settimanali; per i successivi 180 giorni in caso di superamento delle 36 ore settimanali. A partire dal 1 gennaio 2001 il ricorso alle presta-

zioni di lavoro straordinario è possibile a partire dal superamento delle 35 ore settimanali.

1. 18. Cangemi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni la Direzione provinciale del lavoro + settore ispezioni del lavoro competente per territorio.

1. 3. Lombardi, Delbono, Salvati, Widmann.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: 45 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario *con le seguenti:* 48 ore medie settimanali, incluso il lavoro straordinario.

1. 42. Alemanno.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: 45 *con la seguente:* 40.

1. 29. Cangemi.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: 45 *con la seguente:* 48.

* **1. 4.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: 45 *con la seguente:* 48.

* **1. 5.** Contento, Colucci, Polizzi.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: 45 *con la seguente:* 48.

* **1. 6.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni.

** **1. 7.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni.

** **1. 8.** Contento, Colucci, Polizzi.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni.

** **1. 9.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: articolo con la seguente: comma

1. 43. Alemanno.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione delle sanzioni di cui al comma 4

1. 44. Alemanno.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori

1. 30. Cangemi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro.

1. 10. Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: contenuto con le seguenti: limitato a situazioni eccezionali

1. 41. Cangemi.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo la parola: applicabile aggiungere la seguente: complessivamente

1. 145. Alemanno.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: più favorevole per i lavoratori,.

* **1. 39.** Colucci, Polizzi, Tringali, Contento, Alemanno, Iacobellis.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: più favorevole per i lavoratori,.

* **1. 11.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: più favorevole per i lavoratori.

* **1. 12.** Lombardi, Delbono.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali con le seguenti: a 150 ore annuali e a 40 ore trimestrali.

1. 31. Cangemi.

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli autisti che guidano mezzi superiori a 3,5 tonnellate di merci

l'orario di lavoro comprensivo dell'eventuale lavoro straordinario non può superare le 48 ore settimanali. Tale limite può arrivare a 60 ore settimanali se la durata media, calcolata su un periodo di quattro mesi, non supera le 48 ore.

1. 45. Boghetta, Cangemi.

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli autisti che guidano mezzi superiori a 3,5 tonnellate di merci l'orario di lavoro comprensivo dell'eventuale lavoro straordinario non può superare le 45 ore settimanali. Tale limite può arrivare a 60 ore settimanali se la durata media, calcolata su un periodo di quattro mesi, non supera le 45 ore.

1. 146. Boghetta, Cangemi.

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. il limite massimo di ricorso al lavoro straordinario è il seguente: per il personale di macchina e il personale di bordo è di 14 ore mensili; per il personale della circolazione, della manovra e delle navi traghetto il limite massimo è di 12 ore mensili; per il personale delle infrastrutture, della manutenzione del materiale rotabile e della condotta è di 9 ore mensili; per il personale del settore commerciale, della produzione, della scorta, della vendita, nonché per il personale delle attività amministrative e delle attività tecnico specialistiche il limite massimo è di 7,5 ore mensili. In ogni caso il ricorso al lavoro straordinario non può eccedere il 10% dell'orario di lavoro mensile.

1. 47. Boghetta, Cangemi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

* **1. 32.** Cangemi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

* **1. 13.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, capoverso 3, all'alinea, sostituire le parole: inoltre ammesso con le seguenti: entro i limiti previsti dal comma 2 del presente articolo.

1. 33. Cangemi.

Al comma 1, capoverso 3, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: salvo diversa previsione del contratto collettivo.

1. 14. Contento, Colucci, Polizzi.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera c)

1. 34. Cangemi.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda.

1. 15. Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.

* **1. 16.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.

* **1. 17.** Colucci, Polizzi, Tringali, Contento, Alemanno, Iacobellis.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.

* **1. 18.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.

* **1. 19.** Lombardi, Delbono, Salvati, Widmann.

Dopo il capoverso 3-bis aggiungere i seguenti:

3-ter. Ciascun lavoratore non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi ed ha diritto ad almeno undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore e ad un periodo di riposo settimanale minimo ed ininterrotto di ventiquattro ore.

3-quater. Per orari lavorativi giornalieri compresi tra le sei e le nove ore giornaliere è assicurata a ciascun lavoratore una pausa di almeno trenta minuti. Qualora la giornata lavorativa superi le nove ore la pausa assicurata a ciascun lavoratore è di almeno quarantacinque minuti.

1. 20. Gardiol.

Dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. Non può essere richiesto lavoro straordinario ai minori di anni 18 e alle donne in gravidanza.

1. 21. Gardiol.

Dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. Per i lavoratori che svolgono mansioni discontinue di semplice attesa e

custodia, secondo le definizioni contenute nel Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, l'orario normale di lavoro è fissato in 48 ore settimanali

1. 35. Cangemi.

Dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. In nessun caso può essere richiesto lavoro straordinario ai portatori di handicap, ai minori di anni 18 e alle donne in gravidanza.

1. 48. Boghetta, Cangemi.

Al comma 1, capoverso 4, dopo la parola: applica aggiungere le seguenti: per ciascun anno solare.

1. 46. Alemanno.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: da lire 100.000 a lire 300.000 con le seguenti: da lire 200.000 a lire 600.000.

1. 36. Cangemi.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: da lire 100.000 a lire 300.000 con le seguenti: da lire 50.000 a lire 150.000.

* **1. 22.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: da lire 100.000 a lire 300.000 con le seguenti: da lire 50.000 a lire 150.000.

* **1. 23.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: da lire 100.000 a lire 300.000 con le seguenti: da lire 50.000 a lire 150.000.

* **1. 24.** Lombardi, Salvati, Widmann.

Al comma 1, capoverso 4,, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni

1. 37. Cangemi.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

1. 25. Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: riduzioni dell'orario di lavoro e.

1. 26. Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 2, sostituire le parole: riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale *con le seguenti:* il ricorso al lavoro a tempo parziale nonché di introdurre maggiore flessibilità nel mercato del lavoro.

1. 27. Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sul lavoro straordinario non sono dovuti gli oneri previdenziali e contributivi.

1. 43. Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I redditi da lavoro straordinario non sono cumulabili con redditi da lavoro di qualsiasi natura.

1. 44. Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

(A.C. 5349 - sezione 3)

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge di conversione con il seguente:

1. Il decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335.

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole: In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro.;

al comma 1, capoverso 1, la parola: 48 *è sostituita dalla seguente:* 45.

al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: competente per territorio, *sono aggiunte le seguenti:* , che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo.

al comma 1, il capoverso 2, è sostituito dal seguente:

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali.

al comma 1, capoverso 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

al comma 1, dopo il capoverso 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria ade-

renti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale »;

al comma 1, capoverso 4, le parole: da lire 50.000 a lire 150.000 sono sostituite dalle seguenti: da lire 100.000 a lire 300.000;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 28 febbraio 1999, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono stabiliti termini e modalità di effettuazione della informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio decreto n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nei casi in cui i contratti collettivi di lavoro riferiscono l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale.

Dis. 1. 1. Governo.